

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E L'ASSOCIAZIONE _____
Per la gestione e tutela delle colonie feline esistenti sul territorio comunale per le
annualità 2023/2024/2025.

Il giorno _____ del mese di _____ del _____, in Cento (Fe), Viale Jolanda 15/17, fra il COMUNE DI CENTO (FE), con sede in Cento, Via Provenzali n. 15, C.F.81000520387, nella persona del Comandante di Polizia Locale – Dott. _____, - munito dei poteri alla sottoscrizione per quest'atto in forza dell'art. 109 D.Lgs. 16 agosto 2000, n. 267

E

il/la sig/sig.ra, nato/a a _____ il _____, residente a _____, Via _____ n. _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione di volontariato _____ Odv, con sede a _____ in Via _____ n. _____, iscritta nel registro unico nazionale o nell'albo regionale Emilia Romagna al n. _____ il _____ (C.F. _____);
L'Associazione con la sottoscrizione del presente atto dichiara che nel proprio Statuto non sono previste nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Premesso che la legge 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, e all'autorità sanitaria competente per territorio il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina;

Viste:

- ◆ la legge quadro nr. 281 del 14/008/1991 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- ◆ la legge regionale nr. 27 del 07/04/2000 a ss.mm.ii.;
- ◆ la Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021 "Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline;
- ◆ conclusa la procedura pubblica di selezione pubblica della Associazione _____ in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1) CENSIMENTO E CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE

L'Associazione _____, come previsto all'art. 1 comma 2° della Legge Regionale n. 27/2000, con l'ausilio dei volontari iscritti all'Associazione, presenti sul territorio si impegna a effettuare gratuitamente, in nome e per conto del Comune di Cento, il censimento costante delle colonie feline presenti sul territorio comunale ed a mantenere aggiornato un registro di carico-scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio o preferibilmente nel registro regionale informatizzato, come previsto al punto 7.2 della Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021.

L'Associazione inoltre provvede ad effettuare interventi di controllo sanitario e demografico sui gatti presenti nelle colonie procedendo alle sterilizzazioni degli animali.

L'Associazione dovrà preventivamente concordare con il Comando Polizia Locale le principali attività da svolgere sul territorio comunale e gli interventi più significativi; tale attività dovrà poi essere relazionata all'Ente.

L'Associazione si impegna a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL problemi che possano costituire pericolo per la salute dell'uomo e degli animali nonché a segnalare ogni

ulteriore eventuale necessità connessa al randagismo felino con specifica comunicazione scritta al Comune.

L'Associazione si impegna inoltre ad intervenire:

- in caso di animali feriti e/o incidentati;
- qualora si presentino problematiche particolari (sanitarie/sociali, ecc..) per le quali il cittadino non può più detenere l'animale: in tale eventualità ne concorda preventivamente l'intervento con il Comune.

L'ENTE si impegna a consultare sempre l'Associazione, _____, qualora vi sia la necessità di spostare, allontanare una o più colonie feline.

L'ENTE potrà attraverso suoi funzionari, eseguire in qualsiasi momento verifiche relative al buon andamento dell'attività affidata;

ART. 2) PERSONALE ADDETTO

Il personale addetto al controllo delle colonie feline viene individuato dall'Associazione _____, che ne cura la formazione.

L'Associazione si assume la responsabilità dei rischi connessi allo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione in relazione ai volontari impiegati (infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi) stipulando obbligatoriamente adeguate coperture assicurative ai sensi del D.M. 14 febbraio 1992.

L'Associazione si impegna ad osservare, durante l'esecuzione delle attività, tutte le norme di sicurezza previste dalle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Associazione deve vigilare affinché siano rispettati gli obblighi previsti dal D. Lgs. 09/04/2008, n° 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

L'attività prestata dai volontari o dagli incaricati dell'associazione non fa conseguire alcun obbligo a carico del Comune di Cento, nè instaura alcun diritto da cui possa discendere un rapporto di pubblico impiego.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- comunicare all'Ente i nominativi dei volontari autorizzati, nonché tempestivamente eventuali variazioni;
- dotare i volontari autorizzati alla cura dei felini di apposito cartellino con dati anagrafici monito di fotografia da portare in modo visibile;
- svolgere opera di controllo e dissuasione verso i privati che tentino azioni di abbandono. I volontari dovranno mantenere sempre un comportamento corretto e disponibile verso gli utenti, improntato alla massima comprensione delle diverse esigenze, fermo restando il divieto per chiunque di maltrattare i gatti;
- riferire periodicamente al Servizio Veterinario A.S.L. sulle condizioni della colonia felina e permettere ai veterinari delegati al controllo della colonia di valutare le condizioni di salute dei gatti della colonia;
- mantenere nelle debite condizioni d'ordine e pulizia l'area assegnata ed i punti di pastura rimuovendo gli avanzi di cibo ed i contenitori vuoti, evitando di sistemarli alla vista del pubblico;
- fornire ai cittadini che ne facciano richiesta, tutte le informazioni e spiegazioni relative alle colonie feline.

ART. 3) CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

L'ENTE si impegna ad intraprendere azioni di informazione circa l'attività svolta per la tutela dei gatti randagi, patrocinando e favorendo iniziative pubbliche per l'eventuale raccolta di fondi a sostegno dell'attività svolta dall'Associazione _____.

L'ENTE si impegna altresì a fornire nei modi adeguati, informazioni alla popolazione sulla presenza di colonie feline affidate in gestione all'Associazione in questione.

L'ENTE collabora con l'Associazione _____, nella promozione di iniziative volte al contenimento del fenomeno dell'abbandono e nella divulgazione del relativo materiale informativo.

ART. 4) SPESE DI GESTIONE

L'ENTE assicura un rimborso delle spese effettuate all'Associazione _____, necessarie per la gestione del servizio, sul territorio comunale, sostenute relative a:

- a) oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati.
- b) prodotti farmacologici e/o sanitari occorrenti per la cura e la profilassi necessarie.
- c) prestazioni veterinarie rese da liberi professionisti a supporto dell'attività.
- d) interventi di sterilizzazioni presso veterinari individuati dall'Associazione _____.

I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario. L'elenco dei veterinari e delle strutture convenzionate con l'Associazione dovrà essere trasmesso all'Ente.

e) materiale mobile o di consumo per la realizzazione del servizio (ad esempio cucce ricovero/gabbie di degenza, materiale disinfettante, ecc.).

Il rimborso delle spese sostenute sarà consentito entro il limite annuale di € 6.000,00, da erogare all'Associazione _____, con le modalità di cui all'art.5. Tale rimborso è da ritenersi esclusivamente per spese affrontate per gli scopi della presente convenzione, di cui alla precedente elencazione, inerenti al territorio dell'ente, per gli scopi di cui sopra.

ART. 5) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO SPESE

a) l'Associazione _____, trimestralmente, con documentazione fiscalmente valida, rendiconta all'ENTE, le spese sostenute e contestualmente relaziona sull'attività svolta.

b) Alla nota spese effettuate dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta, che le spese rendicontate riguardano solo attività svolte sul territorio dell'ente e la specifica delle stesse dovrà evidenziare lo scopo preciso di ogni singola spesa;

c) L'ENTE verificata la congruità della documentazione e della rendicontazione, con particolare riguardo alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei fondi per gli scopi della presente convenzione, provvede a liquidare il rimborso spese spettante entro i 30 giorni successivi alla presentazione della rendicontazione trimestrale, nel limite massimo di € 6.000,00 per annualità; al raggiungimento della somma massima prevista, l'Associazione _____, continuerà a rendicontare e relazionare sull'attività svolta, senza null'altro percepire a titolo di rimborso spese.

ART. 6) VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI

L'ENTE ed il servizio Veterinario dell'AUSL competente esercitano le funzioni di vigilanza ed accertamento sull'osservanza delle leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

ART. 7) VALIDITA' , RECESSO, RISOLUZIONE

La presente scrittura ha validità dalla data della sottoscrizione e fino al 31/12/2025, salvo disdetta di una delle due parti, da comunicarsi con almeno due mesi di preavviso, tramite PEC.

L'inadempienza a quanto sottoscritto nella presente convenzione costituirà motivo di risoluzione immediata della stessa.

ART. 8) FORO COMPETENTE

Nell'ipotesi in cui dovessero insorgere controversie in ordine all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Ferrara.

ART. 9) NORME DI RISERVATEZZA

Il Comune di Cento (Fe), ai sensi del GDPR 679/2016 informa che tratterà i dati contenuti nel presente protocollo d'intesa, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 10) NORME TRANSITORIE

Il presente atto disciplina i rapporti tra le parti sulla base delle norme, regolamenti e disposizioni vigenti in materia, alle quali le parti fanno espresso rinvio per quanto non espressamente previsto e non diversamente disposto dalle clausole del presente atto.

Eventuali variazioni alla presente convenzione potranno essere apportate in qualsiasi momento previo accordo tra le parti.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 266/1991 e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 del DPR 26 aprile 1986 nr. 131.

Il presente atto è firmato in 2 (due) copie originali.

Letto, confermato e sottoscritto

Cento, li

Per l'Associazione _____

Per l'Ente

Il Responsabile del V° Settore

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE